



AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO D'AZIENDA DEL "CHIOSCO AL LAGO"
p.ed. 358 359 e p.f. 1573 del CC di Ville del Monte
tipologia B con sottotipologia B1 art. 4 LP 14 luglio 2000 e s.m.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

rende noto

che il giorno **23 maggio 2022, alle ore 10,00** presso la sede Municipale del Comune di Tenno in via Dante Alighieri n° 18, in esecuzione della determinazione n. 53 di data 27.04.2022, esecutiva, si terrà un'asta pubblica, ai sensi degli articoli 19 e 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, per l'affidamento in regime di affitto ai sensi degli articoli 1615 e 2562 del codice civile, dell'azienda commerciale denominata "Chiosco Al lago", ubicato in località Lago.

1. OGGETTO DELL'ASTA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in affitto l'azienda commerciale costituita da pubblico esercizio per la somministrazione di bevande tipo bar (tipologia "b1") presso il "Chiosco Al Lago", ubicato in Tenno località Lago.

L'azienda, come meglio rappresentata nella planimetria di cui all'allegato F, è costituita da:

- chiosco attrezzato per la conduzione di un esercizio di bar,
- Servizi igienici con piccolo deposito;
- Area esterna adibita a spiaggia e prato con un settore attrezzato con tavoli e panche.

La struttura non è dotata di impianto di riscaldamento.

L'assegnatario avrà anche l'adempimento dei seguenti servizi, meglio specificati nel successivo articolo 7:

- sfalcio prato dell'intera area esterna p.f. 1573 del CC di Ville del Monte;
- custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a disposizione di tutti gli utenti della spiaggia;
- gestione del chiosco.

2. DISCIPLINA DELL'ASTA

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Tenno, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione dell'asta pubblica avente ad oggetto l'assegnazione in affitto della sopraccitata azienda commerciale.

L'assegnazione avviene tramite asta pubblica disciplinata dalla Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali" e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., dalla Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012."



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico



3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE GARA, VALORE CANONE E DURATA

L'asta pubblica sarà tenuta mediante aggiudicazione a favore dell'offerta più alta in aumento rispetto al prezzo base ai sensi dell'art. 18, comma 13 della L.P. 23/1990 e dell'art. 10 del relativo regolamento di attuazione.

Il valore del canone mensile quale base d'asta è fissato in

euro 25.000,00 (venticinquemila) annuale al netto dell'IVA

e non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all'importo posto a base.

Il canone sarà aggiornato annualmente in base al 100% dell'indice ISTAT.

La durata dell'affitto dell'azienda è di sei anni decorrenti dalla data di consegna della struttura.

4. CONDIZIONI DI GESTIONE E NORMATIVA APPLICABILE

La gestione dell'attività del chiosco e dei relativi servizi che l'assegnatario è tenuto ad eseguire (sfalcio prato, pulizia e gestione servizi igienici) dovranno essere svolte secondo le condizioni indicate nello schema di contratto di affitto d'azienda per l'assegnazione della struttura, allegato al presente avviso quale parte integrante, nonché, per quanto non diversamente disposto, con riferimento alla normativa di settore per l'attività di somministrazione al pubblico di bevande di cui alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e relativo regolamento di esecuzione.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'articolo 45 del D.Lgs n. 50/2016 e cioè le persone fisiche, le persone giuridiche nella forma di imprese individuali e/o imprese costituite in forma di società commerciale o di società cooperativa e loro consorzi, i raggruppamenti degli stessi ai sensi dell'art. 24 della L.P. 23/1990, aventi i requisiti previsti dal presente avviso d'asta.

Qualora l'interessato non provveda direttamente all'effettiva conduzione del pubblico esercizio dovrà nominare un preposto, già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara; il preposto deve allegare la dichiarazione del possesso dei requisiti.

Non è necessaria la nomina del preposto per la conduzione di massimo due esercizi nello stesso Comune o in Comuni confinanti.

È possibile ricorrere ad un preposto anche per le ditte individuali.

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

requisiti professionali in capo al soggetto richiedente, ovvero in alternativa, in capo all'eventuale preposto dell'attività di somministrazione bevande:

uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 5 della Legge Provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59) e precisamente:

- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico



vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- iscrizione R.E.C. o superamento con esito positivo dell'apposito esame; si precisa che, ai sensi della Risoluzione n. 61559 del 31 maggio 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, è requisito valido per la qualifica professionale, anche la pregressa iscrizione al Registro esercenti il commercio per uno dei gruppi merceologici alimentari o per la somministrazione al pubblico di alimenti/bevande, o aver superato con esito positivo l'apposito esame;

requisiti in capo al soggetto richiedente e all'eventuale preposto:

- esenzione delle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall'art. 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

requisiti in capo al soggetto richiedente, all'eventuale preposto ed eventuali soci:

- requisiti morali previsti dall'art. 5 della L.P. n. 9/2000 (art. 71, commi da 1 a 5 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59);
- inesistenza nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione); tale requisito si estende anche nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del citato D.Lgs 159/2011;

requisiti in capo solo al soggetto richiedente:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (requisiti di ordine generale relativamente alla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione).

Possono partecipare alla procedura anche le imprese che alla data di pubblicazione del presente bando si trovino in concordato preventivo con continuità aziendale a norma dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm., in tal caso la documentazione elencata in precedenza deve essere integrata con la seguente dichiarazione:

A) di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, a norma dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm., e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ con autorizzazione n. _____ di data _____ e per tale motivo dichiara non partecipare alla presente gara quale mandataria di un raggruppamento di imprese.

Inoltre devono essere allegati i documenti di cui ai successivi punti da B.1 a B.4. Nel caso in cui l'Impresa non fosse in grado di produrre la documentazione prevista, la stessa potrà essere ammessa alla gara. In tal caso la produzione della documentazione deve avvenire nel termine fissato dall'Amministrazione pena l'annullamento della disposta aggiudicazione.

(Oppure)

B) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm., giusto decreto del Tribunale di _____ di data _____ n. _____. Per tale motivo dichiara di partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti:



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico



B.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

B.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria mette a disposizione per tutta la durata dell'affitto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto e può subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto;

B.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico in qualità di impresa ausiliaria: 1) attesta l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto; 2) si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affitto le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso che questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione del contratto; 3) attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziata;

B4 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'affitto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale divieto opera a pena di esclusione.

Non è consentito nell'ambito della presente gara l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal D.lgs. 50/2016. La Ditta è a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 24 della l.p. 19/07/1990 n. 23, ogni concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e quindi presentare le dichiarazioni sostitutive come da fac simili allegati. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione dell'asta, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione lavoro e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (salvo che partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza a questo divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

La Ditta dichiara di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti alla data dell'avviso di asta non ha concluso contratti o conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni laddove l'impresa sia stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le Imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).



Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

6. CONDIZIONI PARTICOLARI GESTIONE ATTIVITA'

La partecipazione alla gara implica l'accettazione delle norme e delle condizioni previste dal presente avviso e dalla bozza di contratto affitto d'azienda e in particolare:

- è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nel rispetto della L.P. n. 13/2015 (contrasto al gioco d'azzardo patologico - cd. ludopatie);
- eventuali concertini e/o trattenimenti musicali presso il chiosco, dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale per evitare disturbo alla quiete;
- non è permessa l'applicazione di politiche di prezzo volte a favorire il consumo degli alcolici;
- il pagamento del canone di affitto dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 30 novembre di ogni anno con modalità che verranno definite dall'amministrazione comunale in ragione della diversa titolarità del bene oggetto di affitto;
- le utenze (acqua, luce ecc.) dovranno essere intestate al gestore in via continuativa per l'intero periodo di affitto, al fine di mantenere sempre attivi gli impianti.

Al fine di veicolare messaggi educativi sugli stili di vita sani si prescrive l'utilizzo e la sensibilizzazione dei prodotti biologici e/o a km zero, o di quanto attinente ai principi di diffusione dei prodotti eco-equo compatibili nonché socio-sostenibili e di ogni altra sensibilizzazione in tale direzione.

È inoltre vietata ogni iniziativa che possa avere carattere discriminatorio, violento, lesivo delle norme di convivenza civile, in contrasto con i valori volti alla convivenza, al rispetto del prossimo, all'inclusione sociale, alla collaborazione e all'amicizia.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare una polizza di assicurazione, il versamento di una cauzione, nonché il pagamento delle spese contrattuali, come meglio specificato all'art. 13 del presente avviso.

Allo scadere del contratto, e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate a propria cura e spese rimarranno acquisite al patrimonio comunale senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa di riconoscimento economico da parte del Comune.

È fatta salva la facoltà per il Comune di richiedere la rimessa in pristino delle opere eventualmente realizzate a spese del concessionario.

7. OBBLIGO GESTIONE SPAZI PUBBLICI e SERVIZI IGIENICI

Il gestore dovrà attenersi ad alcuni adempimenti per garantire una buona gestione degli spazi pubblici del Parco e in particolare avrà in carico i seguenti servizi:

- sfalcio prato per almeno quattro volte all'anno non in contemporanea e comunque in periodi da concordare con l'Amministrazione comunale;
- durante l'apertura del chiosco il gestore deve garantire la custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a disposizione di tutti gli utenti dell'area, senza vincolo di consumazione presso il chiosco-bar;
- manutenzione ordinaria e pulizia dell'immobile e relativi spazi esterni;



- predisposizione e cura della cassetta di primo soccorso, che sarà a disposizione di tutti i fruitori della spiaggia;
- sorveglianza dell'area e segnalazione al Comune di eventuali comportamenti scorretti o di eventuali problemi di manutenzione straordinaria.

8. PERIODI APERTURA E ORARI ATTIVITA'

L'apertura del chiosco con attività di bar è obbligatoria almeno nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre.

Nel restante periodo (novembre-marzo), il gestore ha la facoltà di aprire e/o utilizzare l'immobile anche come spazio per organizzare attività ricreative anche in collaborazione con Associazioni e/o realtà locali.

Il gestore potrà scegliere il proprio orario nella fascia oraria dalle 06,00 alle 22,00 con apertura minima di almeno 8 ore per la sola fascia obbligatoria.

9. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Il presente avviso, comprensivo di tutti gli allegati, è pubblicato in versione integrale sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.tenno.tn.it nella sezione Albo-pretorio/Bandi-e-concorsi/Bandi-di-gara-e-contratti, e per estratto all'albo pretorio informatico del Comune e su un quotidiano locale.

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire la domanda secondo le modalità sotto indicate.

Il plico contenente la documentazione di gara, dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Tenno

entro le ore 12,00 del giorno 20 maggio 2022

nei seguenti modi:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. La raccomandata dovrà pervenire all'ufficio Protocollo entro il termine sopraindicato;
- a mano all'ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

Non saranno ammessi alla gara soggetti le cui offerte pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, e ciò anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione in quanto il vincolo negoziale si perfeziona solo con la stipulazione del relativo contratto.

10. CARATTERISTICHE DEL PLICO E DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE

Il plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l'integrità, dovrà recare all'esterno la seguente dicitura:

"Offerta gara assegnazione in affitto aziendale Chiosco al lago" località Tenno



Il plico deve contenere due buste riportanti esternamente rispettivamente le diciture “documentazione amministrativa” e “offerta economica”, ugualmente sigillate e controfirmate.

La busta “documentazione amministrativa” deve contenere:

- 1) dichiarazione del richiedente (modello allegato A) e relativo documento identità;
- 2) eventuale dichiarazione del preposto (modello allegato B) e relativo documento identità;
- 3) eventuale dichiarazione dei soci (modello allegato C) e relativi documenti identità.

La busta “offerta economica” deve contenere:

- 1) offerta economica in bollo con importo annuale offerto indicato in cifre ed in lettere, esclusivamente in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta (modello allegato D).

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce causa di esclusione dalla gara:

1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;

2) la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione, fermo l'esame della situazione di fatto concretamente verificatisi.

Non sono prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengono all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La seduta pubblica di gara è fissata per il giorno **23 maggio 2022 con inizio ore 10,00** presso la sede municipale in via D. Alighieri a Tenno e sono autorizzati a presenziare tutti gli interessati.

Il presidente di gara con l'assistenza dell'ufficiale rogante e dei testimoni, darà seguito all'aggiudicazione dell'asta nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta;
- verifica l'integrità e la regolarità dei plichi pervenuti;
- procede all'apertura dei plichi, alla verifica della presenza delle due buste con dicitura “documentazione amministrativa” e “offerta economica” sigillate e controfirmate;
- procede all'apertura, per ciascun concorrente, della busta con dicitura “documentazione amministrativa”, accantonando le buste con dicitura “offerta economica”;
- verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta con dicitura “documentazione amministrativa”;
- procede all'apertura, per le sole ditte ammesse, delle buste con dicitura “offerta economica”, dando lettura dell'importo del canone mensile offerto in cifre ed in lettere (in caso di discordanza prevale l'importo espresso in lettere);



- formula la graduatoria dei concorrenti sulla base del criterio del canone mensile più alto rispetto al canone posto a base di gara stabilito dal presente bando;
- procede all'aggiudicazione al soggetto classificato al primo posto nella graduatoria.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida.

In caso di offerte presentate in identica misura da più concorrenti, il Presidente procede nella stessa adunanza ad una gara tra gli stessi e l'asta viene aggiudicata al miglior offerente, se gli stessi sono tutti presenti. In caso contrario o qualora, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il Comune procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, acquisendo d'ufficio la relativa documentazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'aggiudicazione diventa efficace a seguito del riscontro positivo della verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dal presente avviso d'asta.

Nelle more della stipulazione del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione si riserva di immettere l'aggiudicatario nel possesso della struttura, previa presentazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa sotto specificate.

13. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica d'ufficio dei requisiti di partecipazione morali e professionali dell'aggiudicatario. Qualora l'Amministrazione rilevasse l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione o la mancanza dei requisiti professionali, darà corso all'annullamento dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 22 comma 7 della L.P. n. 2/2016, procedendo all'assegnazione dell'azienda al concorrente che segue in graduatoria.

Il concorrente risultato vincitore, entro il termine che gli sarà comunicato, ai fini della stipulazione del contratto, deve:

1. presentare cauzione definitiva mediante atto di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un ammontare corrispondente al canone offerto comprensivo di I.V.A per prime tre annualità, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal disciplinare, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatto del affittuario a causa di inadempimento o cattiva conduzione dei beni comunali.

La garanzia dovrà comprendere anche il rispetto degli oneri assunti dal concessionario per quanto concerne eventuali strutture precarie posizionate sull'area concessa e stabiliti da separata convenzione ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento edilizio comunale. L'atto di fideiussione dovrà contenere la dichiarazione dell'Ente fidejubente di rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed impegno al versamento dell'importo a semplice richiesta dell'amministrazione comunale;



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico



dall'atto di fidejussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata del contratto) che l'eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione comunale garantita. In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione definitiva è richiesta alla sola impresa capogruppo in nome e per conto dei soggetti mandanti. La cauzione deve contenere espresso riferimento a tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo;

2. presentare le polizze assicurative di cui al contratto vincolate con l'obbligo di comunicazione, da parte della Compagnia al Comune, del mancato pagamento del premio;

3. effettuare il versamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria, spese di registrazione, di bollo, ecc.) come comunicate dall'Amministrazione per la stipula del contratto; Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi, prima della stipulazione del contratto, devono presentare le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativo alla composizione societaria.

La mancata presentazione della documentazione sopraindicata, comporterà l'aggiudicazione al secondo concorrente.

Ad avvenuta stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere:

➤ alla presentazione telematica al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Tenno della prescritta segnalazione certificata di subingresso nell'esercizio di somministrazione di bevande aperta al pubblico.

➤ ottenere tutte le autorizzazioni e/o titoli abilitativi amministrativi e/o sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività.

➤ volturale i contratti relativi alle utenze (a titolo esemplificativo, energia elettrica, tassa sui rifiuti etc.) presso gli enti preposti.

La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini stabiliti dal presente bando per cause inerenti all'aggiudicatario, essendo tale termine ritenuto essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria.

14- SUBCONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17 del disciplinare sono espressamente vietati la sub-concessione e il sub-affitto, pena la decadenza del contratto stesso. Sono ammesse le modalità di conduzione dell'esercizio previste dalla legge.

15- INFORMATIVA

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Tecnico nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

E' possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Tecnico comunale.

Si comunicano le seguenti indicazioni:

a. Amministrazione competente: Comune di Tenno.



- b. Oggetto del procedimento: asta pubblica per l'affitto d'azienda all'insegna "Chiosco del Lago" a Tenno
- c. Struttura competente: Servizio Tecnico comunale
- d. Titolare del Trattamento: Comune di Tenno.
- e. Responsabile del trattamento: il Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
- f. Responsabile del procedimento Silvano Cattoi telefono 0464-500624 comune@pec.comune.tenno.tn.it

16- NORME DI RIFERIMENTO

Sono applicabili al presente appalto tutte le norme previste dalla L.p. 19 Luglio 1990 n. 23 e s.m., "Legge sui contratti e sui beni provinciali" e della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 ." e per quanto ivi non previsto, dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." nonché le norme stabilite dalla L.P. 14/07/2000 n. 9 e dalla relativa normativa di settore.

17-ULTERIORI INFORMAZIONI

Il mancato rispetto delle modalità previste nel presente invito per la presentazione dell'offerta potrà comportare l'esclusione dalla gara, qualora costituisca violazione del principio di imparzialità, fermi restando i casi in cui sia stata già espressamente prevista l'esclusione.

Si precisa che l'offerente rimane impegnato con la presentazione dell'offerta, per un periodo di giorni 180, trascorsi i quali potrà svincolarsi dall'impegno.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Silvano Cattoi
(firmato digitalmente)

Allegati:

- nota esplicativa normativa
- Allegato A dichiarazione del richiedente;
- Allegato B dichiarazione eventuale preposto;
- Allegato C dichiarazione eventuali soci;
- Allegato D offerta economica;
- Allegato E schema contratto;
- Allegato F planimetria struttura ed area di pertinenza

Nota esplicativa normativa

R.D. 18/06/1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8 Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione.



R.D. 18/06/1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

R.D. 18/06/1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 92 Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. R.D. 18/06/1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Art. 93 Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

R.D. 18/06/1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 131 Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi. D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di



impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. L.P. 14/07/2000, n. 9 Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale. Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3 e per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 14. Per la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri si applica l'articolo

9. D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O. Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico



prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 3.



COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TRENTO
Servizio Tecnico



L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater